



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

AOO-GRT Prot n.

da citare nella risposta

Data _____

Oggetto: **Comune di Monte San Savino (AR) – Adozione del Regolamento Urbanistico con contestuale variante al PS - delibera di C.C. n. 10 del 25/03/2017.**
Trasmissione Osservazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014

Ù

Al Sindaco del Comune di
MONTE SAN SAVINO (AR)
SEDE

e p.c.

Al Presidente della Provincia di
AREZZO
SEDE

Assessore alle Infrastrutture,
Mobilità, urbanistica e politiche abitative
Dott. Vincenzo Ceccarelli
SEDE

In riferimento all'adozione del Regolamento Urbanistico con contestuale variante al PS, si trasmette l'osservazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 predisposta dal Settore Pianificazione del Territorio. Si trasmettono in allegato i contributi dei seguenti Settori regionali:

- "Tutela della natura e del mare"
- "Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"
- "Pianificazione e controlli in materia di cave"
- "Programmazione viabilità"
- "Genio Civile Valdarno Superiore"
- "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio"

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Si precisa altresì che per eventuali chiarimenti e per gli aspetti organizzativi può essere fatto riferimento a:

- Arch. Luca Signorini - Responsabile P.O. tel. 5229 luca.signorini@regione.toscana.it
- Arch. Maria Silva Ganapini - Funzionario tel. 3743 mariasilva.ganapini@regione.toscana.it

Distinti saluti

Il Responsabile della
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Ing. Aldo Ianniello

Via di Novoli 26
50127 Firenze,
☎ 055 4383024 Fax 055 4383382
regionetoscana@postacert.toscana.it

AOOGRT/377497/N.010.020.del.28/07/2017 n.allegati: 6 oggetto: Comune di Monte San Savino (AR) - Adozione del Regolamento Urbanistico con contestuale variante al PS - delibera



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Settore pianificazione del territorio

AOO-GRT Prot n.

da citare nella risposta

Data

Oggetto: **Comune di Monte San Savino (AR) – Adozione del Regolamento Urbanistico con contestuale variante al PS - delibera di C.C. n. 10 del 25/03/2017.
Osservazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014**

Al Responsabile della
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Ing. Aldo Ianniello
SEDE

Si trasmette in allegato l'osservazione relativa al Regolamento Urbanistico con contestuale variante al PS del Comune di Monte San Savino, adottato ai sensi dell'art. 230 della L.R.65/2014 con D.C.C. n.10 del 25/03/2017.

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Si precisa altresì che per eventuali chiarimenti e per gli aspetti organizzativi può essere fatto riferimento a:

- Arch. Luca Signorini Responsabile P.O. tel. 5229 luca.signorini@regione.toscana.it
- Arch. Maria Silva Ganapini Funzionario tel. 3743 mariasilva.ganapini@regione.toscana.it

Cordiali saluti

Il Responsabile del
Settore Pianificazione del Territorio
Arch. Marco Carletti



AOO-GRT Prot n.
da citare nella risposta

Data

Oggetto: **L.R. n. 65 del 10.11.2014 art. 19 – Comune di Monte San Savino (AR) – Adozione del Regolamento Urbanistico con contestuale variante al PS - delibera di C.C. n. 10 del 25/03/2017 - Osservazione ai sensi dell'art. 19 della L.R.65/2014**

Il Comune di Monte San Savino (AR), dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 13 del 22/06/2006, ai sensi della L.R. 5/1995 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 8 del 03/04/2009 ai sensi della L.R. 1/2005, ha inviato all'attenzione di questo Settore la delibera di C.C. n. 10 del 25/03/2017 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. 65/2014, ha adottato la variante generale al Regolamento Urbanistico con contestuale variante al PS, ai sensi dell'art. 230 della L.R. 65/2014.

OSSERVAZIONE

A seguito dell'esame degli elaborati adottati del RU e nello spirito di collaborazione tra Enti, si evidenzia quanto segue:

Considerazioni generali:

L'art. 230 della L.R. 65/2014 consente, ai "*....comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui all'articolo 23 della l.r. 10/2010*" di adottare ed approvare il RU con i contenuti della L.R. 1/2005, solo con riferimento al territorio urbanizzato così come definito dall'art. 224.

Per quanto concerne il territorio agricolo, trovano applicazione le norme introdotte dalla L.R. 65/2014 e dal d.p.g.r. 63/R/2016.

La conformità del Regolamento Urbanistico al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con delibera di consiglio regionale, n.37 del 27 marzo 2015, verrà attestata in sede di conferenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 65/2014 e ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT-PPR, secondo le modalità definite dall'Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana, siglato in data 16 dicembre 2016 e consultabile sul sito della Regione Toscana.

Territorio Urbanizzato e Disciplina della perequazione:

Appare utile ricordare che, ai sensi all'art. 224 della L.R. 65/2014, si considerano "*territorio urbanizzato le parti non individuate come aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM*".

Il Regolamento Urbanistico prende a riferimento il perimetro del territorio urbanizzato definito nel nell'elaborato "*Quadro propositivo programmatico*" TAV. B05.1 e nell'art. 3.2.5 delle NTA PS del

2004 vigente, riportandolo con apposita simbologia negli elaborati grafici sia alla scala 1:2.000 che 1:5.000.

Poiché il perimetro del territorio urbanizzato così definito non può essere il risultato di un'azione progettuale, ma solo di una presa d'atto, è necessario che gli eventuali discostamenti tengano conto di quanto espresso all'art. 4 della L.R. 65/2014 e della disciplina del PIT-PPR, in particolare quella relativa alla III Invariante "*Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali*" declinata negli elaborati del Piano Paesaggistico.

Premesso quanto sopra si evidenziano gli elementi da approfondire ai fini della coerenza del R.U. in oggetto con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale con particolare riferimento alla L.R. 65/2014 e al PIT – PPR, presenti negli elaborati del R.U.:

Non tutte le aree esterne al perimetro del Territorio Urbanizzato, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, sebbene edificate, possono essere ricomprese all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, soprattutto laddove si configurino come lotti isolati, qualunque destinazione d'uso abbiano.

Su tali aree ed immobili, sono consentiti gli interventi di cui Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014. Le NTA del Titolo III del R.U., che disciplinano il Territorio Rurale, devono pertanto essere conformi al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014.

I lotti isolati, all'interno del territorio agricolo, perimetrati come territorio urbanizzato e definiti come "*zone B*", in particolare le B3, B8 e B9, ovvero i lotti liberi destinati a nuovi interventi a fini residenziali, contrastano con i contenuti della l.r. 65/2014.

Sugli edifici esistenti, con funzione residenziale, collocati all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell'art. 224, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 79 della L.R. 65/2014.

Le aree denominate "*Er*" ed "*Es*" di cui agli artt. 46 e seguenti delle N.T.A. del R.U, aree più o meno edificate in territorio extraurbano, sono da considerarsi a tutti gli effetti zone agricole, e pertanto non potranno essere ricomprese all'interno del "perimetro del territorio urbanizzato".

Le eventuali previsioni di funzioni non agricole in tali aree, riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 64 della L.R. 65/2014 "*ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato*", può avvenire solo previo parere favorevole della conferenza di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014.

Alla medesima conferenza devono essere sottoposti tutti i Piani attuativi, anche volti al recupero, che contengono interventi di ristrutturazione urbanistica congiuntamente al mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi del comma 8 dell'art. 64 della L.R. 65/2014.

Ai sensi dell'art. 49 delle NTA del R.U., "*Nuclei e aggregati di interesse storico architettonico*", sono individuati in territorio extraurbano, ambiti, edifici, nuclei e aggregati quali elementi di interesse storico e architettonico, classificandoli come zone omogenee "A" ai sensi del DM 1444 del 2 aprile 1968, consentendo su di essi solo interventi volti al recupero e alla tutela.

Si ritiene inopportuna la perimetrazione di tali ambiti come "territorio urbanizzato", rientrando essi nelle fattispecie di cui agli artt. 64, 65, 66 della L.R. 65/2014.

Le norme volte alla tutela dei nuclei e aggregati di interesse storico architettonico e dei relativi ambiti di pertinenza dovranno essere inoltre conformi con le disposizioni di cui all'art. 10 della Disciplina di Piano del PIT-PPR.

Le zone definite nelle tavole del RU “*Verde di rispetto*”, mancano della sigla identificativa presente nella legenda. L’art. 51 delle NTA del RU “*Aree di rispetto, dei centri antichi e degli aggregati di elevato valore storico e ambientale*” non rimanda in modo esplicito ad alcuna sigla presente né all’interno delle campiture degli elaborati grafici, né in legenda. Si chiedono integrazioni/correzioni al fine di rendere chiara la leggibilità degli elaborati grafici in rapporto alle NTA del RU.

Tali aree, che il RU adottato inserisce all’interno del perimetro del “territorio urbanizzato” in difformità dal perimetro definito dalla TAV. B05.1 del PS vigente, sono da considerarsi “territorio rurale” ai sensi del comma 3, dell’art. 64 della L.R. 65/2014.

Gli articoli compresi nel Titolo IV delle NTA del R.U., relativi alle “*Attrezzature Territoriali*”, si riferiscono a tutte quelle aree per attrezzature di interesse pubblico, riconducibili alle zone omogenee di tipo “F” previste dal D.M. 2/04/1968 n. 1444.

Le zone “F” esterne al perimetro al territorio urbanizzato definito negli elaborati del RU ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, sono da considerarsi “*ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato*”, ai sensi del comma 1 lett. d) dell’art. 64 della L.R. 65/2014 e pertanto la previsione di funzioni non agricole in tali aree o l’introduzione di nuove aree pubbliche o di pubblico interesse sono soggette al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014 salvo i casi di esclusione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. 65/2014.

Ulteriori elementi da approfondire ai fini della coerenza del R.U. in oggetto con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale con particolare riferimento alla L.R. 65/2014 e al PIT – PPR, presenti negli elaborati del RU adottato e relativi alle diverse località:

Tavola 1A e 1B – MONTE SAN SAVINO

Sono da ricondurre a territorio agricolo le seguenti aree perimetrare come “territorio urbanizzato” in difformità alla TAV. B05.1 del PS vigente:

F4Mss05, Ds1, B2, F4Mss07, Ds6, B1 e B2, Er0, ESms03.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art. 79 della L.R. 65/2014.

All’interno del perimetro del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, sono previste le aree di espansione Cmss05, Cmss06, Cmss07, Cmss08, oltre a lotti di completamento B8. Tali aree sono tutte interessate dal DM 10/05/1976 G.U. 65 del 1976 “*Zona della collina, sita nell’Ambito del Comune di Monte San Savino*”.

Si ritiene necessario evidenziare che l’apertura di nuovi fronti del costruito, con la conseguente necessità di realizzare nuove infrastrutture viarie, in una zona collinare caratterizzata dalla presenza di oliveti, presenta possibili profili di contrasto con i contenuti del PIT-PPR.

Si richiamano pertanto all’attenzione dell’A.C., gli indirizzi per le politiche, gli obiettivi di qualità e le direttive di cui alla scheda di Ambito 15 “*Piana di Arezzo e val di Chiana*”.

In particolare, si richiama il punto 5 degli “*Indirizzi per le politiche*” laddove evidenzia la necessità di “*mantenere, al fine di preservare gli elevati valori identitari, ambientali e paesistici del territorio rurale, i tessuti ad oliveto e di altri coltivi di impronta tradizionale che costituiscono un’unità morfologica e percettiva con gli elementi del sistema insediativo*” e il punto 18 che, nella programmazione di nuovi interventi, sottolinea la necessità di “*evitare l’inserimento di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala [...], oltre che ulteriori frammentazioni del territorio agricolo da essi derivanti*”.

Le direttive correlate all'obiettivo 1, in particolare al punto 1.3, invitano a *"...evitare ulteriori processi di dispersione insediativa in territorio rurale anche attraverso la definizione e riqualificazione dei margini urbani, la salvaguardia degli spazi agricoli periurbani e la ricostituzione delle relazioni territoriali con i contesti contermini"*

Per quanto concerne la verifica di conformità alla disciplina d'uso contenuta nella *"Sezione 4 – art. 136 disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico"*, relativamente al D.M. 10/05/1976 G.U. 65 del 1976, si richiama il contributo specifico del Settore regionale *"Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio"*.

Tavola 2 – LE VERTIGHE

Vengono inseriti, all'interno del territorio urbanizzato e in difformità al perimetro di cui all'art. 224, una vasta area a *"Verde di Rispetto"* e piccoli lotti sparsi, quali ad esempio Ds2, Ds3,1, F3ver 01. Premesso che gli interventi consentiti dalle specifiche NTA del R.U. adottato sono attuabili anche ai sensi del Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014, si ritiene necessario ricondurre tali aree a territorio agricolo.

Sono previsti alcuni interventi di nuova edificazione che interessano aree soggette al D.M. 11/06/1966 G.U. 164 del 1944 *"Zona del Santuario di Santa Maria delle Vertighe, in comune di Monte San Savino"*. Sebbene trattasi di lotti di completamento attestati sulla viabilità esistente e all'interno del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell'art. 224, alcuni di essi possono configurarsi in contrasto sia con gli indirizzi per le politiche, gli obiettivi di qualità e le direttive di cui alla scheda di Ambito 15 *"Piana di Arezzo e val di Chiana"*. In particolare si richiama la direttiva 3.2 correlata all'obiettivo 3, laddove si richiede di *"tutelare l'integrità morfologica, i caratteri storici identitari, le visuali percepite dal sistema insediativo di antica formazione"*, anche se non espressamente riferito al complesso delle Vertighe.

Le previsioni devono in ogni caso risultare conformi alla disciplina d'uso articolata in indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso, contenuta nella *"Sezione 4 – art. 136 disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico"*, relativamente al D.M. 11/06/1966 G.U. 164 del 1944 e per le quali si richiama il contributo del Settore regionale *"Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio"*.

Tavola 3A e 3B – ALBERORO

Le aree Esalb01, ESalb02, ERalb02, AR0, perimetrare come *"territorio urbanizzato"* in difformità alla TAV. B05.1 del PS vigente, devono essere ricondotte ad aree agricole.

Gli interventi di espansione previsti all'interno del territorio urbanizzato, comprese le nuove viabilità, modificano l'attuale configurazione di Alberoro, dando un nuovo assetto al territorio urbanizzato. Si deve portare all'attenzione dell'A.C. che nuove infrastrutture viarie, esterne al perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 224 della L.R. 65/2014, sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della l.r. 65/2014.

Ai fini della verifica di conformità del Regolamento Urbanistico al PIT-PPR, si evidenzia il potenziale contrasto con quanto prescritto dall'art. 11, comma 2 lettera a), b), f) della disciplina di piano del PIT-PPR, oltre che con le direttive correlate all'obiettivo 1 della disciplina d'uso della scheda di Ambito n. 15.

Tavola 4 – MONTAGNANO

Per quanto concerne i nuovi assetti viari e gli interventi di nuova edificazione, prevalentemente residenziali, nella zona agricola di Correggio, posta ai piedi della collina, si ribadiscono le medesime osservazioni fatte per Alberoro e si evidenziano le medesime criticità circa la verifica di conformità al

PIT-PPR, in particolare con i contenuti di cui all'art. 11, comma 2 lettera a), b), f) della disciplina di piano del PIT-PPR, oltre che con le direttive correlate all'obiettivo 1 della disciplina d'uso della scheda di Ambito n. 15.

Per quanto concerne la previsione di nuove aree industriali, si richiama all'attenzione dell'A.C. l'art. 28 della disciplina di piano del PIT-PPR, nel quale si specifica in particolare che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica *“definiscono strategie e regole volte alla riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi diffusi nel territorio rurale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica delle piattaforme produttive [..]”*, al fine di ridurre fenomeni dispersivi e la creazione di aree adeguatamente attrezzate allo scopo. Si porta all'attenzione dell'A.C., inoltre, la disciplina contenuta nella scheda di Ambito n. 15 e in particolare le direttive correlate all'obiettivo 1, ai fini della verifica della conformità del Regolamento Urbanistico al PIT-PPR.

Nell'elaborato Quadrante 7/7 l'area ERmon01 viene perimetrata come “territorio urbanizzato”. Si tratta di un edificio rurale dismesso per il quale la scheda norma prevede interventi sino alla ristrutturazione urbanistica con un recupero del 60% della S.U.L. a fini residenziali.

Premesso che si ritiene opportuna la perimetrazione di un'area di pertinenza entro la quale ricollocare i volumi recuperati, si ribadisce che trattasi di intervento soggetto alle norme di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 e che, pertanto, qualora fosse necessario un cambio di destinazione d'uso, l'intervento è soggetto alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014, ai sensi dell'art. 64 comma 8 della medesima legge.

Tavola 6 – PALAZZUOLO

Nella definizione del territorio urbanizzato, vengono operate scelte progettuali che non sono consentite ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 e si definisce un diverso assetto del borgo con la previsione di nuovi tratti di viabilità esterni al perimetro territorio urbanizzato. Come già evidenziato per Alberoro, nuove infrastrutture viarie in territorio aperto devono essere valutate, in merito alla loro conformità al PIT-PPR, in sede di conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014. Infine le aree a *“Verde di rispetto”* appartengono al territorio rurale, in riferimento alla TAV. B05.1 del PS vigente.

Si richiedono chiarimenti circa la Zona F4PAL01.

Quadrante 1/7 – GARGONZA

Per il nucleo storico di Gargonza si osservano le stesse criticità relative al borgo di Palazzuolo: il perimetro del territorio urbanizzato si discosta da quello definito in base al PS vigente in contrasto con quanto disposto dall'art. 224 della l.r. 65/2014. L'area *“Verde di rispetto”* è anch'essa interna al perimetro del territorio urbanizzato, mentre deve considerarsi area agricola, pur con la specifica normativa di tutela da integrare conformemente alle direttive di cui all'art. 10 del PIT-PPR.

E' previsto un nuovo tratto di viabilità da sottoporre a conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014.

Qualsiasi intervento dovrà garantire la *“tutela dell'integrità morfologica, dei caratteri storici identitari, delle visuali percepite dal sistema insediativo di antica formazione”*, nel rispetto della direttiva 3.2 correlata all'Obiettivo 3 della disciplina della scheda di Ambito 15 del PIT-PPR ed essere conforme alla disciplina d'uso articolata in indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso, contenuta nella *“Sezione 4 – art. 136 disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico”*, relativamente al D.M. 13/07/1966 G.U. 229 del 1966.

Dimensionamento e verifica degli standard

Si ritiene necessario allegare al Regolamento Urbanistico, che costituisce nuovo strumento di pianificazione urbanistica del comune di Monte San Savino, il quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della L.R. 1/2005, esplicitando, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal PS ed il saldo residuo.

Validità dei piani attuativi

Per tutte le previsioni che fanno riferimento a piani attuativi "adottati o approvati" ai sensi della disciplina delle NTA del R.U. adottato e individuati con le sigle C0, DT0, Er0 etc, si richiamano gli artt. 55 e 68 della L.R. 1/2005 e gli artt. 95 e 110 della l.r. 65/2014. E' necessario, pertanto, integrare il R.U. con gli elaborati dei piani attuativi che si intendono riproporre e il cui iter di approvazione non è perfezionato, evitando di rimandare ad ulteriori elaborati non ricompresi nel R.U..

Conclusioni

Per tutto quanto sopra si richiede che l'A.C. modifichi, coerentemente alle osservazioni sopra esposte, in conformità alla L.R. 65/2014, gli elaborati grafici e normativi del R.U., evidenziando le nuove previsioni esterne al "territorio urbanizzato", da sottoporre alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014 e ne richieda la convocazione inviando, contestualmente alla richiesta, gli elaborati necessari ad una prima verifica di conformità al PIT-PPR. Si ribadisce che, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell'art. 224, non è consentita la nuova edificazione a fini residenziali.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione potrà essere contattato direttamente il funzionario per il territorio, arch. Maria Silva Ganapini (tel. 055 438 3743, e-mail mariasilva.ganapini@regione.toscana.it) o il responsabile di P.O. arch. Luca Signorini (tel. 055-438 5229, e-mail luca.signorini@regione.toscana.it).

Il Responsabile di P.O.
Arch. Luca Signorini

Il funzionario
Arch. Maria Silva Ganapini

Via di Novoli 26
50127 Firenze,

☎ 055 4383024 Fax 055 4383382

Il documento è stato firmato da IANNIELLO ALDO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 28/07/2017 regionetoscana@postacert.toscana.it

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

oggetto: Comune di Monte San Savino (AR) - Adozione del Regolamento Urbanistico con contestuale variante al PS - deliberato in allegati: 6

AUOGR17377497/N010101020 del 28/07/2017